



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

OGGETTO: D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - artt. 106-110. Concessioni in uso dei beni culturali. Disposizioni sulle modalità di richiesta e rilascio.

a) Le richieste di concessione in uso dei beni culturali devono essere presentate a questa Direzione con congruo anticipo, anche via fax, vista la necessità di valutare opportunamente la domanda, nonché verificare la disponibilità dei luoghi e del personale di servizio. Le domande per la concessione in uso di spazi e di immagini fotografiche devono pertanto pervenire all'ufficio del Direttore almeno **40 giorni prima** dell'evento o del ritiro dell'immagine. Farà fede in tal senso la data del protocollo di questa Direzione. Le richieste pervenute senza il necessario anticipo di tempo non saranno soddisfatte.

b) La domanda é quindi trasmessa al Soprintendente di settore e al Responsabile Servizi per il pubblico, corredata da eventuali annotazioni da parte del Direttore.

c) Il Responsabile dei Servizi per il pubblico istruisce la pratica e, dopo aver acquisito anche via e-mail i pareri dei Funzionari a vario titolo coinvolti per il rilascio della concessione d'uso (direttori dei musei, responsabili tecnici, responsabili dell'archivio fotografico, etc), determina gli importi:

- del canone sulla base del tariffario, così come stabilito dalla Direzione Regionale,
- del deposito provvisorio cauzionale,
 - prepara l'atto di concessione, che deve essere sottoscritto dal richiedente per il successivo inoltro alla firma del Direttore Regionale almeno 7 gg prima dell'evento o del ritiro dell'immagine

d) I files dell'Atto di Concessione e dell'eventuale Convenzione per le prestazioni del personale sono inviati via email ed in formato Word alla segreteria del Direttore Regionale, in modo da consentire eventuali correzioni ed integrazioni.

e) Il Richiedente deve sottoscrivere la seguente documentazione:

- 1) Condizioni generali;
- 2) Atto di concessione,
- 3) eventuale Convenzione in conto terzi per la prestazione professionale del personale interno all'amministrazione.

I documenti dei punto 1) e 3) fanno parte integrante dell'Atto e pertanto devono essere siglate tutte le pagine che compongono i documenti.

f) L'occupazione degli spazi deve avvenire solo dopo la presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone, del deposito provvisorio cauzionale e dell'eventuale assicurazione richiesta a copertura dei danni verso terzi.

CONDIZIONI GENERALI
PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI IN
CONSEGNA ALLA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

Art. 1

Le presenti Condizioni Generali di Contratto regolano le modalità e i termini di concessione in uso temporaneo degli spazi e dei servizi in consegna alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo.

Art. 2

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo, ai sensi dell'art 17 comma 3 lettera l) del DPR 233/2007 concede a, di seguito denominato "RICHIEDENTE", gli spazi del.....dal.....al.....per la manifestazione/ evento denominata.....

La Direzione Regionale riconosce e concede al richiedente il diritto di apporre all'interno della struttura..... il materiale necessario alla promozione dell'evento/manifestazione, quale, ad esempio (a titolo esemplificativo e non tassativo) i manifesti di richiamo e di comunicazione al pubblico, la riproduzione, anche su cartelloni, delle immagini che caratterizzano l'evento / manifestazione, eccrelativamente all' utilizzo pubblicitario esterno,

Art. 3

La concessione che viene rilasciata è incedibile e intrasferibile.

E' fatto espresso divieto di subconcessione, di comodato, di cessione di contratto e di qualsiasi atto o comportamento teso a modificare la qualità e titolarità del richiedente.

Gli spazi concessi devono essere utilizzati solamente per lo svolgimento della manifestazione il cui titolo e le cui caratteristiche sono indicate nell'unito Atto di concessione che fa parte integrante del presente testo.

In caso di intervenuta scadenza dei termini temporali previsti nell'Atto di concessione, l'eventuale nuova richiesta di uso del bene, pur se per la medesima destinazione, avverrà con l'avvio di un nuovo procedimento.

Art. 4

Il richiedente si impegna a trasmettere a questa Direzione Regionale con un anticipo di almeno 30 gg. il prospetto esecutivo della manifestazione, completo dei dati relativi agli impianti tecnici che il concessionario intende utilizzare. Per l'eventuale allestimento di mostre, oltre al prospetto esecutivo di cui al precedente capoverso, dovrà essere trasmesso un progetto scientifico con l'elenco completo delle opere da esporre con la stima del valore delle stesse.

Art.5

L'introduzione negli spazi concessi, da parte del richiedente, di macchinari, strumenti, addobbi, scenografie, cartelli, locandine, ecc, che potrebbero causare danni alle strutture architettoniche di proprietà della Direzione e ai beni ivi conservati, non potrà avvenire senza il preventivo e discrezionale consenso del concedente.

Il richiedente si impegna a non alterare o manomettere le misure di sicurezza già esistenti e a fornire un elenco del proprio materiale e delle proprie apparecchiature utilizzate durante lo svolgimento dell'evento. Il richiedente si impegna altresì a utilizzare apparecchiature rispondenti alle vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza stabilite dal D. Lgs. 81/2008 e di impiegare o a fare impiegare personale in regola con tutte le normative vigenti e previste dal Diritto del lavoro.

In ogni caso, l'introduzione dei materiali di cui ai commi precedenti non sarà ammessa qualora comporti alterazione o manomissione delle strutture e degli arredi ovvero comprometta la sicurezza dell'ambiente.

Il richiedente dovrà inoltre munirsi a proprie spese di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie per gli adempimenti previsti dal D.M. 22/02/96 n.261 del Ministero dell'Interno, in relazione ai servizi di vigilanza ed antincendio di manifestazione e trattenimento; copia della domanda e del versamento dovuto ai VV.FF. dovrà essere preventivamente consegnata al concedente, intendendosi esclusa ogni responsabilità del concedente per eventuali omissioni o inosservanze a tali disposizioni.

Il richiedente assicura a proprie spese l'adempimento ad eventuali obblighi SIAE.

Art. 6

Durante tutte le operazioni di insediamento del cantiere da parte del richiedente per la realizzazione dell' evento/manifestazione e fino alla consegna dei luoghi nello *statu quo ante* al concedente, oltre al personale utilizzato dal richiedente, dovranno essere impiegate per la vigilanza e la tutela degli spazi e del bene culturale all'interno degli stessi conservati almeno n. 2 unità di personale (addetti alla vigilanza o altro profilo) e n. 1 unità (funzionario responsabile) della Soprintendenza di settore.

La retribuzione oraria lorda è quella stabilita e regolata da apposita Convenzione. La retribuzione sarà a totale carico del richiedente.

Art.7

Comma 1.

Ai sensi delle norme vigenti in materia di responsabilità e assicurazione verso terzi, il richiedente assume la responsabilità di danni a persone e a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell' esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il concedente da ogni responsabilità a riguardo.

Comma2.

Il richiedente deve presentare a tale scopo, a garanzia degli obblighi assunti con la stipula dell'atto:

a) un **deposito provvisorio cauzionale**, per un importo minimo pari ad almeno tre volte il canone stabilito nel tariffario, reale o presunto qualora si tratti di concessione gratuita, e con garanzia prestata a decorrere dall'allestimento fino alla dichiarazione di liberatoria dagli obblighi rilasciata da questa Direzione Regionale.

Il deposito garantirà la copertura di eventuali danni, che saranno accertati da questa DIREZIONE, ai locali, alle attrezzature e agli arredi, e/o dall'inadempimento

dell'obbligo di riconsegnare i locali utilizzati nello stato antecedente la concessione. Lo svincolo del deposito avverrà solo una volta accertato il regolare stato dei locali e l'avvenuto pagamento delle prestazioni al personale dipendente dall'Amministrazione, come da Convenzione sottoscritta. L'Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare tale somma per il pagamento delle prestazioni del proprio personale qualora il concessionario risulti inadempiente.

Il Concessionario deve inoltre accendere specifica polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (per sinistri, danni a persone e cose) con massimale commisurato al rischio e comunque non inferiore a **Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)**.

Art. 8

La gestione della strumentazione tecnica è, di regola, a cura di personale tecnico di fiducia del concedente.

Art. 9

Se il richiedente rinuncia alla manifestazione almeno 7 giorni prima dell'occupazione degli spazi, ne dovrà dare disdetta scritta al concedente, il quale avrà diritto al pagamento del 10% dell'importo della sponsorizzazione; inoltre, se la rinuncia avviene dopo l'occupazione degli spazi, la cauzione rimarrà a garanzia fino alla constatazione degli eventuali danni arrecati al concedente e salva comunque la responsabilità per eventuali danni maggiori.

Una volta firmato l'atto di concessione, il canone di concessione già versato non potrà essere restituito.

Art. 10

La Direzione può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico con preavviso da comunicare al concessionario almeno 10 gg. prima del presunto inizio della manifestazione; il concessionario potrà pretendere la sola restituzione del canone versato e della cauzione, senza addebito di alcun onere di qualsivoglia natura.

Art. 11

L'orario per l'utilizzo delle sale e/o degli spazi concessi dovrà essere preventivamente concordato al momento della prenotazione degli spazi con il responsabile della struttura interessata.

Art. 12

Al termine del periodo di utilizzo, gli spazi, le sale e le attrezzature tecniche del concedente dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni in cui vengono consegnati ed entro il termine stabilito dalla concessione.

Le operazioni di pulizia, lo smaltimento dei rifiuti, la sistemazione e rimozione di suppellettili e opere saranno a carico del richiedente.

In caso di ritardo nella riconsegna degli spazi nello *statu quo ante*, il richiedente si obbliga a risarcire il danno al concedente in misura pari al canone dell'eventuale successivo utilizzatore, con un minimo giornaliero pari al canone *pro die* di cui al presente contratto anche di caso di concessione gratuita.

Il richiedente sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone, ammanchi e manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo delle sale e/ o

degli spazi concessi, offrendo a tal fine manleva a favore del concedente.

Art. 13

Il richiedente dichiara di aver preso visione dello stato dei luoghi e delle attrezzature e di accettarle senza riserve.

Il concedente declina ogni responsabilità inerente alla custodia di beni mobili di proprietà del richiedente o di terzi depositati in conseguenza della manifestazione e ai danni da chiunque arrecati a tali beni mobili.

Saranno effettuate dal personale di questo Istituto le operazioni di apertura e chiusura dell'ingresso, previo controllo dell'uscita del pubblico.

Art. 14

A valere quale clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., si attribuisce al concedente la facoltà di risolvere il contratto qualora il richiedente non adempia ad una delle seguenti obbligazioni:

obbligo di corrispondere le somme pattuite nei termini previsti nella concessioni;

obbligo di rispettare le condizioni quivi previste;

obbligo di munirsi delle coperture assicurative, delle licenze e autorizzazioni eventualmente richieste.

Art. 15

Le manifestazioni culturali senza fine di lucro per le quali la Direzione Regionale concede l'uso gratuito degli spazi esigono comunque il rispetto di quanto stabilito dagli artt. 2 al 14.

Art. 16

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente atto non risolte in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

Le presenti Condizioni fanno parte integrante dell'unità Concessione.

Non verrà consentito l'utilizzo degli spazi richiesti senza il rispetto di tutto quanto sopra previsto e stabilito.

Con l'accettazione del presente regolamento e la successiva sottoscrizione dell'atto di concessione degli spazi, il richiedente si assume ogni responsabilità di ordine tecnico, finanziario civile e penale relativamente ad ogni aspetto organizzativo dell'evento e per gli eventuali danni diretti o indiretti a persone e cose.

Data

PER ACCETTAZIONE

Il richiedente